

VERBALE DI INTESA TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2

Vista l'ipotesi di accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992", stipulata il 28.10.2020, la quale prevede, all'art. 3, che "Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia";

preso atto dei contenuti dell'articolo 13 bis "Compiti e funzioni del medico di medicina generale" dell'ACN";

Ritenuto di dover potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando, valorizzando il contributo professionale della Medicina Generale, quale primo contatto del paziente al fine di garantire l'appropriatezza clinica ed il rispetto dei percorsi di continuità assistenziale degli assistiti.

LE PARTI CONDIVIDONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO DELL'INTESA

Scopo della presente Intesa consiste nel disciplinare il coinvolgimento dei medici di medicina generale nel rafforzamento dell'attività di indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi per fornire alla popolazione una risposta ed una conseguente tempestiva presa in carico rispetto alla diagnosi nel caso sia posto il sospetto per COVID-19 ed individuare per il contenimento dell'epidemia delle misure atte a mantenere le strutture sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, COVID free.

2. EFFETTUAZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI

L'attività è operata di concerto ed in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione ed è erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti, definite dagli organi di sanità pubblica.


I Medici di Medicina Generale utilizzano, previa valutazione clinica, i tamponi antigenici rapidi a favore dei propri assistiti, qualora operino nel proprio studio, e anche per gli assistiti di altri Medici di Medicina Generale nel caso si trovino ad operare in strutture rese disponibili dall'Azienda oppure in strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni in accordo con l'Azienda.

L'attività del medico di medicina generale è riferita esclusivamente alla effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro tipo di test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda.

Tale attività da parte dei medici di assistenza primaria integra i compiti già fissati dall'art. 13-bis dell'ACN 23 marzo 2005 e smi, per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge e di regola negli orari di servizio previsti dal suddetto ACN.

Al fine di integrare eventuali situazioni di disagio a livello decentrato, le Aziende possono prevedere il coinvolgimento anche dei medici di continuità assistenziale, dei medici di medicina dei servizi, dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui alla norma finale n. 15 dell'ACN 23 marzo 2005 e smi, nell'attività di effettuazione dei tamponi.

Ai Medici di Medicina Generale in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela e potranno eccezionalmente astenersi dall'obbligatorietà allo svolgimento delle attività previste dalla presente intesa. I Medici interessati dovranno, tuttavia, garantire modalità



organizzative alternative appropriate per assicurare ai propri assistiti l'esecuzione del tampone, comunicando le stesse al Distretto di afferenza.

Durante l'emergenza, i Medici che frequentano il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale partecipano ad ogni effetto nell'ambito delle sostituzioni, degli incarichi temporanei e degli incarichi provvisori di assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi, alle attività previste dalla presente intesa. Le ore lavorative espletate di cui sopra sono computabili - in analogia a quanto previsto per gli incarichi svolti presso le USCA - quali attività pratiche ai fini del conseguimento del monte ore previsto dal corso di formazione.

3. UTILIZZO DI TEST PER LA DIAGNOSTICA PER COVID-19

il Medico di Medicina Generale esegue i test antigenici rapidi con il consenso dell'interessato prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico a:

- a) contatti stretti asintomatici individuati dal Medico di Medicina Generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido, anche per l'eventuale tampone previsto per il termine del periodo di quarantena;
- b) casi sospetti che il Medico di Medicina Generale si trova a dover visitare e che valuta di sottoporre a test rapido.

qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall'Azienda per gli assistiti di altri medici di medicina generale:

- c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione al medico individuato;
- d) contatti stretti asintomatici in comunità (es. classi scolastiche/ strutture residenziali etc..) in base alle richieste da parte del Dipartimento di Prevenzione, il coinvolgimento in questo caso è a titolo volontario.

4. SEDI LOCALI

L'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall'Azienda, viene effettuata:

1. presso il proprio studio ovvero presso quello della forma organizzativa nella quale il Medico di Medicina Generale opera dandone comunicazione all'Azienda. I Medici di Medicina Generale che non ritengano opportuno eseguirli presso il proprio studio professionale individuano strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, in accordo con il Distretto di riferimento.
2. nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune);
3. in modalità di erogazione drive through, secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza;
4. al domicilio del paziente in caso di disponibilità da parte del Medico di Medicina Generale, tenendo conto dell'attività già prevista dall'USCA.

5. GESTIONE DELL'ESITO DEL TAMPONE RAPIDO

In caso di esito positivo il Medico di Medicina Generale che ha eseguito il tampone rapido, comunica l'esito al paziente raccomandando l'isolamento fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma e lo informa del percorso seguente.

Il Medico valuta le condizioni cliniche e registra conseguentemente la prestazione eseguita nonché l'esito positivo nel sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale di cui il medico dispone secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

L'esito positivo vien comunicato tempestivamente al Dipartimento di prevenzione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Medico prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire, con il supporto dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) afferente (ogni medico avrà di riferimento una specifica USCA).

I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale avviano, per i propri assistiti, le azioni per l'identificazione dei contatti stretti del soggetto (contact tracing) concentrandosi prioritariamente sull'esposizione di conviventi ed eventuali familiari con modalità e strumenti da definire con i Dipartimenti di Prevenzione. Informano il Dipartimento di Prevenzione di riferimento per l'eventuale allargamento ad altri contatti ai fini del contenimento della diffusione del virus in ambiente lavorativo, ecc.

Nelle attività di rintraccio dei contatti si applica la definizione di contatto stretto relativamente alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o alle 48 ore antecedenti la data di esecuzione del test nel caso di positivo asintomatico (Circolare prot. n. 7922 e del 9 marzo 2020 e ss.mm. ii.; Circolare prot. n. 9774 del 20 marzo 2020 e ss. mm. ii.).

I medici curano la sorveglianza sanitaria dei propri assistiti in quarantena e isolamento attraverso contatti telefonici periodici. L'operatività è esplicitata dai protocolli presenti nelle singole aziende. L'evidenza dei casi da contattare è presente sul portale di continuità.

In caso di esito negativo la prestazione eseguita viene registrata nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

6. FORNITURA TEST E DPI

La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, è assicurata ai medici dal Commissario per l'emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici). Le Aziende organizzano le modalità di consegna ai medici dei test antigenici, o altro test previsto; ai medici che non effettuano i tamponi presso lo studio professionale, saranno in ogni caso assicurati i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) così come forniti dal Commissario per l'emergenza Covid-19. In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) forniti per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il medico non è tenuto all'esecuzione dei test antigenici e il conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, né è motivo per l'attivazione di procedura di contestazione disciplinare.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO

Relativamente alla somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, la tariffa per l'attività svolta presso gli studi medici è stabilita pari a 18 euro, la tariffa per l'attività svolta fuori dagli studi medici è pari a 12 euro.

Tali importi verranno erogati nel limite delle risorse che verranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 5 dell'ACN 28.10.2020 a seguito dell'adozione da parte del Governo del provvedimento di urgenza per la copertura degli oneri derivanti dalla somministrazione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta fino al 31 dicembre 2020.

8. MISURE DI RAFFORZAMENTO A SUPPORTO ALLE AZIONI DI SANITÀ PUBBLICA

In conformità all'art. 38 del Decreto Legge, n. 23 del 08/04/2020 convertito in L. n. 40 del 05/06/2020, i Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi e collaborano a distanza per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

I Medici di Medicina Generale valutano inoltre l'opportunità di porre in sorveglianza attiva, con il contatto telefonico quotidiano, i soggetti che necessitano di un maggior supporto, specificatamente per soggetti a maggior rischio di complicanze (es.: RUB 4-5 di ACG).

9. DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le disposizioni della presente Intesa trovano applicazione limitatamente per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilite dalle normative nazionali di riferimento.




Il presente documento è immediatamente esecutivo e sarà oggetto di monitoraggio e verifica tra le Parti, anche al fine di valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei modelli organizzativi adottati, in relazione all'evolversi della pandemia.

Luogo e data Trieste, 18 Novembre 2020

L'assessore alla salute, politiche sociali e disabilità


Regione Autonoma FVG

dott. Riccardo Riccardi



F.I.M.M.G. FVG

Dott. Dino Trento



S.N.A.M.I.


Dott. Stefano Vignando

S.M.I.

Dott. Domenico Montalbano

Intesa Sindacale FVG

Dott. Pierluigi Navarra



IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE